



*Giustizia Sportiva*

Prot. 1991 – 28/10/2022

Pos.14/2022

**DECISIONE N. 5/2022**  
**IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

<b>Avv. Eraldo LIBERATI</b>	– Presidente
<b>Avv. Antonio MENNUNI</b>	– Componente
<b>Avv. Antonio AMATO</b>	– Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 28 ottobre 2022 a seguito di udienza in pari data per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 14/2022, nei confronti di:

Il tesserato Sig. **Bruno DI FOLCO**, per rispondere *“della violazione delle norme federali di cui all’art. 2 Regolamento di Giustizia FITET, art. 1,2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo del Coni “Per aver pubblicamente utilizzato espressioni irrispettose, toni offensivi e comunque contrari ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva nei confronti dei componenti del CR Lazio nonché nei confronti del suo Presidente p.t. sig. Andrea Pizzi”* con la circostanza aggravante di cui all’art.16 lettera e) del RdG.

Nonché ai sensi dell’art. 9 RdG a carico della ASD APD G. CASTELLO in persona del suo Presidente e l.r. a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta antisportiva tenuta dal proprio Presidente Sig. Bruno Di Folco.

Acquisito il fascicolo della Procura Federale.

All’udienza del 28/10/2022 fissata per la discussione il Tribunale Federale sentito il Procuratore Federale nonché la parte personalmente e il suo difensore avv. Allegro, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta contestata sia meritevole di adeguata sanzione disciplinare per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Infatti, il tenore delle dichiarazioni utilizzate dal Sig. Bruno Di Folco nella corrispondenza mail di cui agli atti del procedimento deve intendersi palesemente ed oggettivamente contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza cui ogni tesserato deve adeguarsi specie nei rapporti istituzionali.

In particolare, si ritiene che le espressioni utilizzate abbiano travalicato il diritto di critica e di opinione, che la difesa dell’imputato ha invocato a scriminante.

**ITTF • ETTU**

Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere e in particolar modo i Dirigenti, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FITET e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell'odierno incolpato, nonché l'aggravante contestata e conseguentemente la responsabilità oggettiva del sodalizio ASD APD G. CASTELLO delibera di infliggere le sanzioni disciplinari così come determinate nel dispositivo.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale delibera all'unanimità:**

Di infliggere al tesserato Bruno Di Folco la sanzione della inibizione di cui all'art.12 lettera c) del RdG per giorni 20 (venti);

Di infliggere al sodalizio ASD APD G. CASTELLO in persona del Presidente p.t. la sanzione dell'ammenda pari ad € 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva;

**MANDA**

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.  
Così pronunziato in Roma, 28 ottobre 2022

**Il Presidente** Avv. Eraldo Liberati

**Il componente** Avv. Antonio Amato

**Il componente** Avv. Antonio Mennuni